

AVVISO

RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A COLLABORARE CON LA CITTÀ PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DEL CENTRO GIUSTIZIA RIPARATIVA DI TORINO. IN ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CONFERENZA LOCALE PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA DEL DISTRETTO DI CORTE D'APPELLO DI TORINO

1. PREMESSA

Vista la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituiva le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Visti i Principi base delle Nazioni Unite sull'impiego dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale (Risoluzione ECOSOC 2002/12) e la Raccomandazione CM/Rec (2018) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che sottolinea l'importanza:

- di una maggior partecipazione degli stakeholders, inclusi vittima e autore dell'illecito, le altre parti coinvolte e la più ampia comunità;
- del metodo volto a riconoscere e soddisfare in modo equilibrato, equo e condiviso i bisogni e gli interessi di tutte le parti e uno strumento per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa l'importante ruolo degli individui e della collettività nel prevenire e nel rispondere alla devianza e ai conflitti a essa associati.
- della predisposizione di uno spazio neutro dove tutte le parti sono incoraggiate e supportate ad esprimere i propri bisogni e a vederli quanto più possibile soddisfatti, senza che l'incontro sia preordinato all'affermazione delle ragioni della vittima su quelle dell'autore del reato.

Vista la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante: *Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia ripartiva e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, attuata nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 *“Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.*

Vista la delibera di Giunta n.659 del 24.10.2023 che ha approvato la trasformazione della denominazione del Centro di Mediazione Torino, gestito dalla Città dal gennaio 1995, in attuazione in un protocollo d'Intesa siglato nel tempo con la Regione Piemonte, in Centro

Giustizia Riparativa e l'adeguamento dell'organizzazione e della relativa gestione al fine di favorire il processo di cambiamento necessario.

Premesso che il decreto legislativo n. 150/2022 indica il sistema di articolazione dei servizi per giustizia riparativa: la Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, della quale il Ministero della Giustizia si avvale per provvedere al coordinamento nazionale dei servizi stessi, esercitando le funzioni di programmazione delle risorse, di proposta dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio; le Conferenze locali per la giustizia riparativa, una per ciascun distretto di Corte di Appello, cui spetta individuare, nell'ambito territoriale di competenza, previa ricognizione delle esperienze di giustizia riparativa in atto, uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa, cioè le strutture pubbliche cui competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa.

Visto il decreto del Ministro della Giustizia 9 giugno 2023 recante *“Istituzione presso il Ministero della Giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause d’incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività, ai sensi degli articoli 60, c2 e 93 c2 e c3 del d. lgs. 150/2022 di attuazione della l. 134/2021 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

Vista l’Intesa ai sensi dell’art.62 del d.lgs. 150/2022 sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024 e i verbali delle sedute dell’11 febbraio, 14 maggio e 29 luglio 2025 della Conferenza Nazionale per la giustizia riparativa nei quali si dà atto dell’esposizione delle principali linee di indirizzo per la progressiva istituzione dei Centri per la giustizia riparativa sul territorio.

Visto che con la nota protocollo n. 4355 del 11/08/2025 veniva comunicato che, all’esito della Conferenza locale per la giustizia riparativa del distretto di Corte d’Appello di Torino, tenutasi in data 8 luglio 2025, si è proceduto ad individuare l'Ente locale Comune di Torino quale soggetto cui è affidata l'istituzione del Centro per la giustizia riparativa di riferimento per il territorio distrettuale, e per il tramite di detto Centro, la gestione del servizio di giustizia riparativa.

Vista la deliberazione n. 545 del 23/09/2025 in cui è stata approvata la sottoscrizione del precedente Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Conferenza Locale per la Giustizia

riparativa del distretto territoriale finalizzato all'individuazione e al riconoscimento della Città di Torino come Ente gestore del Centro Giustizia Riparativa di Torino.

Con Deliberazione n. 769 del 16/12/2025 la Giunta Comunale prendeva atto dell'intenzione del Servizio Scrivente di sviluppare e declinare le progettualità previste mediante lo strumento della coprogettazione ex art. 55 del d.lgs. n 117/2017 ed approvava le Linee guida dell'Avviso rivolto agli Enti del Terzo settore e finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse a collaborare con la Città di Torino per la realizzazione di attività nell'ambito degli interventi del Centro di Giustizia Riparativa di Torino.

Si rende necessario, per poter rispettare gli impegni presi nel protocollo e soddisfare i LEP previsti dalla normativa sopra citata, pubblicare un avviso di coprogettazione rivolto agli Enti del Terzo settore qualificati.

2. OGGETTO DELL'AVVISO E FINALITÀ

L'art.64 del d.lgs. n 150/2022, relativamente alle forme di gestione del servizio dei Centri per la giustizia riparativa, indica espressamente come questo possa avvenire anche mediante collaborazione con enti del Terzo settore, attraverso modelli organizzativi di amministrazione condivisa, come indicato all'art.55 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Pertanto, così come previsto espressamente dal d.lgs. n. 150/2022, il presente Avviso, adottato ai sensi del d.lgs. n 117/2017 e del D.M. n. 72/2021, è finalizzato ad avviare una procedura di individuazione dei soggetti del Terzo Settore con cui attivare una collaborazione mediante lo strumento della coprogettazione, al fine di definire in maniera condivisa le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, e delle altre attività progettuali indicate all'art.5 del presente Avviso, le specifiche della presa in carico, le forme del controllo amministrativo dell'ente locale di riferimento, rafforzando il modello di collaborazione già in essere tra istituzioni, enti e servizi territoriali.

3. SOGGETTI AMMISSIBILI

Col presente Avviso si inseriscono tra i soggetti ammissibili per partecipare all'individuazione degli enti con cui avviare una coprogettazione i soggetti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) possessori dei requisiti di partecipazione previsti all'art.4 del presente atto.

Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che risultino in situazione accertata e comunicata di morosità, verificabile mediante gli strumenti informatici di consultazione on

line messi a disposizione da SORIS, salva la regolarizzazione di quanto dovuto nei termini indicati dalla Commissione tecnica appositamente costituita.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati, secondo quanto dettato dall'art. 2., devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi registri nazionali o regionali e dichiarare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS). Ex art. 101, comma 2 del CTS, il requisito dell'iscrizione al RUNTS deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino. Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale. L'Amministrazione potrà quindi ammettere Enti che siano in attesa di perfezionamento della trasmigrazione da registri esistenti o che siano in attesa di riscontro della domanda di iscrizione al Registro
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative
- esperienza comprovata di minimo 2 anni nella gestione di attività di Giustizia Riparativa e di mediazione penale (soddisfatto all'interno dell'eventuale partnership)
- coinvolgimento di personale per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa di personale che abbia conseguito la qualifica di Mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e che risulti inserito nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia
- coinvolgimento di personale qualificato e con un buon grado di conoscenza in materia di Giustizia Riparativa anche per le attività al di fuori dello svolgimento diretto dei programmi di Giustizia Riparativa.

Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dai soggetti interessati.

5. ARTICOLAZIONE PROGETTUALE

Per l'attuazione di quanto previsto è richiesta la presentazione di una proposta progettuale che dovrà comprendere tutte le seguenti azioni:

A. realizzazione di:

- percorsi di Giustizia Riparativa riferiti a tutti i programmi attuabili (ex art.53 d.lgs. 150/2022);
- gruppi di sensibilizzazione alla gestione dei conflitti e alla giustizia riparativa nei contesti comunitari, tra cui quelli carcerari rivolti a detenuti (adulti e giovani), a personale penitenziario e agli enti che erogano informazioni sui percorsi di giustizia riparativa;
- iniziative di sensibilizzazione sul tema della giustizia riparativa rivolte alla cittadinanza;
- percorsi di affiancamento dei tirocinanti del Master in Mediatori Esperti;

B. attività di supporto organizzativo nell'accoglienza, nella gestione delle comunicazioni e nelle operazioni legate alla rendicontazione delle attività e delle risorse;

C. attività di traduzione linguistica ed interpretariato in supporto ai percorsi di Giustizia Riparativa, così come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 150/2022 e prevedendo gli ambiti linguistici come da art. 4 del testo relativo ai LEP dei servizi per la giustizia riparativa approvati con l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU.

Per quanto concerne l'azione A) va sottolineato che l'intera gamma dei programmi attuabili debba essere garantita nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, per il raggiungimento dei LEP da parte del Centro Giustizia Riparativa di Torino, dove già operano 2 mediatrici esperte riconosciute, si deve garantire la presenza di almeno 4 Mediatori Esperti in Giustizia Riparativa regolarmente inseriti nell'apposito Elenco istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per quanto riguarda l'attività C) invece si sottolinea che le modalità di coinvolgimento del personale indicato saranno basate sui bisogni e le necessità emerse nel corso delle attività ordinarie del Centro Giustizia Riparativa.

Come evidenziato dal punto 4 si prevede per questa azione il coinvolgimento di personale qualificato e con un buon grado di conoscenza in materia di Giustizia riparativa.

Le azioni previste dovranno essere svolte in collaborazione e coordinamento con le mediatrici del Centro Giustizia Riparativa e, nell'ottica di favorire un lavoro integrato, saranno previsti momenti di co-coordinamento e di intervizione tra i vari partner che opereranno in coprogettazione.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura dovranno presentare un'unica proposta progettuale relativa a tutte le azioni elencate all'art.5 del presente Avviso. La presentazione della proposta progettuale deve avvenire tramite istanza su carta intestata (Modello A), sottoscritta e accompagnata da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale dell'Ente o del Capofila del raggruppamento, corredata dai seguenti documenti:

1. scheda progetto (Modello B) compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.
2. quadro economico di spesa (Modello C), compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.
3. in caso di partnership per ogni Ente la Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modello D)

Le proposte progettuali dovranno prevedere, in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.M. 72/2021, **un cofinanziamento minimo del 10%** del valore del progetto presentato.

7. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, dovranno pena esclusione pervenire **entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 22/02/2026** a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: lavoro@cert.comune.torino.it

L'oggetto della PEC dovrà recare la dicitura *"Manifestazione di interesse Giustizia Riparativa"*. Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili.

I casi di irregolarità formali, oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanati assegnando un termine entro il quale debbano essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'istanza progettuale è esclusa dalla procedura.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 3 e 4;
- b) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dal presente articolo;
- c) pervenute oltre il termine di cui al primo capoverso.

Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

8. IMPEGNI TRA LE PARTI

I proponenti si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- definire i contenuti delle progettazioni, da realizzarsi secondo le modalità approvate;
- mettere a disposizione personale con comprovata esperienza appositamente individuato, secondo quanto stabilito all'art.4 del presente Avviso.
- impegno a rispettare nel corso della coprogettazione delle attività a collaborare per garantire tutti i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa approvati con l'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep.atti n. 81/CU.
- osservare, nei riguardi dei propri addetti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata con la Città di Torino.
- collaborare con i Servizi dell'Amministrazione e cittadini.
- partecipare ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino.

La Città di Torino può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso gli Enti, allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotto. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

È espressamente prevista la risoluzione per inadempimento in caso di mancato rispetto dei principi disciplinati nel d.lgs. 150/2022.

8. DURATA

La coprogettazione delle attività del Centro Giustizia Riparativa avrà durata annuale e potrà essere prorogata o rinnovata di un altro anno, laddove, in sede di co-progettazione permanente e monitoraggio dell'andamento delle attività, verranno evidenziate motivate ragioni sulle necessità di consolidamento delle medesime.

Si ricorda, inoltre, che l'effettiva attivazione dei servizi per la giustizia riparativa e delle attività precedentemente elencate è prevista non prima dell'effettiva ricezione del finanziamento ministeriale.

9. COPROGETTAZIONE

Le proposte pervenute saranno oggetto di valutazione e verifica di ammissibilità, anche in relazione alla congruità delle spese rispetto al progetto presentato, da parte di una Commissione Tecnica appositamente costituita. Gli Enti risultati ammissibili, secondo i criteri descritti nel par. 10, saranno chiamati a definire in modo concertato la proposta progettuale complessiva con eventuale possibile rimodulazione delle azioni proposte e dei relativi piani finanziari, cui aderendo al bando si dovrà dare disponibilità.

La Città di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta, purché valida, così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo. Al termine di tale fase di coprogettazione verrà stipulato tra le parti un Accordo di collaborazione. L'ammissione del progetto alla fase di coprogettazione non comporta l'impegno della Città al suo finanziamento. I progetti presentati potranno essere finanziati in tutto o in parte, in esito alle risultanze della coprogettazione.

Allo scopo di avviare il percorso concertato viene fin da ora fissata la prima seduta del Tavolo di coprogettazione alle ore **14.30 del 25/02/2026** presso la sede del Centro Giustizia Riparativa di Torino, Via Carlo del Prete 79, cui potranno partecipare, previa conferma da parte dell'Amministrazione, le organizzazioni che saranno risultate ammissibili alla procedura.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Sarà attribuito un punteggio massimo di 100 punti per ogni proposta progettuale su ciascuna delle azioni presentate, secondo i seguenti criteri:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
1	Qualità della proposta e coerenza tra la proposta progettuale e i bisogni effettivi dei beneficiari a cui si rivolge.	max.20 punti
2	Congruenza tra la proposta progettuale e il piano economico, in relazione alle modalità operative e gestionali degli interventi e delle attività oggetto della coprogettazione.	max.15 punti
3	Esperienza pregressa dell'Ente o del raggruppamento nell'ambito della Giustizia Riparativa e della mediazione penale (almeno 2 anni)	max.15 punti
4	Valutazione complessiva dell'esperienza maturata dal personale coinvolto nel progetto (allegare i curriculum) e in riferimento alle competenze richieste dal presente Avviso	max.20 punti
5	Grado di integrazione e partecipazione a progettualità di Giustizia Riparativa attive sul territorio, e in collaborazione con la Città di Torino.	max.8 punti
6	Modalità di organizzazione delle Risorse umane, con attenzione, per i mediatori, alle seguenti dimensioni: - bilanciamento di genere nella composizione del personale impiegato - ottimizzazione dell'allocazione del monte ore concentrandolo su un numero limitato di persone, al fine di evitare la frammentazione	max. 18 punti
7	Attraverso il cofinanziamento garantire la formazione continua ai Mediatori inseriti nel progetto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei Mediatori	max. 4 punti
	TOTALE	100 punti

Si rende necessario, al fine di assicurare il rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. 150/2022, prevedere una soglia minima di sbarramento pari a **60**

punti sul punteggio complessivo. Il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio comporta l'esclusione dalla procedura di coprogettazione del servizio.

11. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 prevede all'art. 67: il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 859) che "Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa" di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", per una dotazione complessiva attuale del Fondo pari a €. 9.438.524,00. Il comma 1 distingue le spese di funzionamento dei Centri che lo Stato ha assunto come responsabilità dalle spese che i Comuni mettono a carico dei propri bilanci quale concorso per il sostegno degli specifici programmi di giustizia riparativa erogati dai Centri. In particolare, si configurano come spese a carico dello Stato, la copertura dei costi di funzionamento e gestione dei Centri di giustizia riparativa.

Il contributo massimo destinato alla presente coprogettazione è di € 172.000,00, interamente coperto dal finanziamento ministeriale annuale previsto e indicato nel Verbale della III Conferenza Nazionale per la Giustizia Riparativa del 29 luglio 2025 e come da impegno assunto secondo la nota del 16/01/2026 della Direzione Generale per la Giustizia minorile e riparativa, il cui accertamento formale sarà determinato dal servizio competente al momento del ricevimento di adeguato titolo da parte del Ministero della Giustizia.

Il finanziamento per la realizzazione delle attività di cui al punto 5 del presente Avviso sarà così distribuito:

- €110.000,00 per le attività progettuali indicate al punto A
- €42.000,00 per le attività progettuali indicate al punto B
- €20.000,00 per le attività progettuali indicate al punto C

Si precisa che la spesa delle voci A e C comprende anche le spese relative ai costi delle trasferte, operati in tutto il territorio di riferimento del Centro. Per la voce B è consentito destinare una quota non superiore al 10% dell'importo complessivo a materiali di consumo e spese generali.

La Città si riserva di rimodulare i summenzionati importi alla luce di eventuali esigenze che potranno emergere dagli incontri di coprogettazione.

Laddove venissero individuate ulteriori risorse, anche di origine diversa da quella ministeriale (Cassa Ammende, finanziamenti regionali, ANCI), il Servizio scrivente si riserva la facoltà di valutare, nell'ambito della coprogettazione con i soggetti individuati all'esito della

manifestazione di interesse, l'opportunità di procedere all'integrazione, all'ampliamento o al consolidamento delle azioni previste.

12. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle spese sostenute per il personale, pertanto, le singole spese sostenute devono essere controllate dall'Amministrazione ai fini dell'erogazione del contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, assicurando la tracciabilità dello stesso ai sensi della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente alle attività progettuali, che siano stati effettivamente sostenuti e pagati successivamente alla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con la Città e non oltre il 31/12/2026 salvo il caso in cui siano state approvate proroghe a tale termine per motivi non imputabili agli enti titolari del finanziamento.

I documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale e verranno conservati dalla Città ai fini di successivi eventuali controlli.

Ai fini del presente Avviso, si prevede la rendicontazione semestrale delle attività e delle spese sostenute, comprensiva di documentazione giustificativa dettagliata.

Tale rendicontazione dovrà essere conforme alle indicazioni che perverranno dal Ministero della Giustizia.

È fatto divieto ai beneficiari di ottenere, per le stesse spese ammissibili, finanziamenti pubblici da più fonti, anche di natura diversa; il medesimo costo non può essere oggetto di doppio finanziamento.

13. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio online della Città di Torino

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Responsabile EQ Rosalia Valenti al numero di telefono 011.011.25909, indirizzo e-mail rosalia.valenti@comune.torino.it o la Coordinatrice del Centro Giustizia Riparativa Monica Delmonte al numero 011.011.21182 o inviare un'e-mail centrogiustiziariparativa@comune.torino.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è Luca Giovanni Faccenda.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto della normativa di cui al D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.

15. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.